

**OGGETTO: Interpello n.
Articolo 11, comma 1. lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212**

**Codice Fiscale
Istanza presentata**

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

"(...) possiedo un reddito da lavoro dipendente,

per conto del Ministero dell'Educazione Nazionale Francese, distaccato presso il Principato di Monaco. Nonostante che a far data dal 01.01.2019 la Francia abbia introdotto delle ritenute alla fonte ('prélèvement à la source'), analoghe a quanto è previsto dalla legislazione italiana, sui redditi di lavoro dipendente, alcuna trattenuta viene effettuata in busta paga. Preciso anche che, come è ben noto, tali redditi non sono tassati nel Principato di Monaco.

Ora l'articolo 19 Funzioni pubbliche della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscale, firmata a Venezia tra l'Italia e la Francia il 5 ottobre 1989 e entrata in vigore il 10 maggio 1992, stabilisce che:

1.

a) Le remunerazioni diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politico o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

L'accezione soltanto, non consente, a mio parere, nel caso specifico, l'attribuzione all'Italia, parimenti che alla Francia, del diritto di imporre".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

"(...) pur essendo residente fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, data la natura del reddito maturato e in virtù di quanto previsto al primo comma dell'articolo 19 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscale, firmata a Venezia tra l'Italia e la Francia il 5.10.1989 e entrata in vigore il 10 maggio 1992, il mio reddito da lavoro dipendente debba essere tassato soltanto in Francia".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

imposta 2021 (anno per cui sono ancora pendenti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni fiscali) il reddito da lavoro dipendente corrisposto dal Ministero dell'Educazione Nazionale Francese quale distaccato presso il Principato di Monaco.

In ogni caso, come riferito, il citato articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), richiede, affinché il contribuente possa interpellare l'Amministrazione Finanziaria, che esistano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie.

Il successivo comma 4 dello stesso articolo 11 prevede che "non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2".

L'istituto dell'interpello consente, dunque, al contribuente di ottenere una risposta in merito all'applicazione di disposizioni tributarie ben individuate e riferite ad una fattispecie concreta e personale allorquando venga ravvisata la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla loro corretta interpretazione.

Proprio per questa specifica connotazione dell'interpello è dunque necessario, tra gli altri elementi richiesti dall'articolo 3, comma 1, lettera da a) a g) del d.lgs. n. 156/2015, che l'istanza afferisca in modo puntuale e specifico ad una fattispecie concreta e personale, come è anche necessario che l'oggetto dell'istanza attenga ad una difficoltà interpretativa della norma tributaria e che questa venga compiutamente esposta nell'istanza (cfr. circolare n. 9/E/2016 punto 1.1; circolare n. 4/E/2021 punto 2.2).

Come specificato dalla circolare 9 del 2016, "la facoltà di presentazione delle istanze di interpello presuppone in ogni caso l'esistenza di un'obiettiva incertezza sulla qualificazione delle fattispecie, con la conseguenza che quelle ricorrenti, se non

caratterizzate da elementi di peculiarità o, comunque, di complessità, non possono costituire oggetto dell'istanza".

Ciò posto, si osserva che l'istanza in esame non riguarda "(...) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni (...)" bensì si sostanzia nella richiesta all'Amministrazione finanziaria di informazioni di carattere generale riguardanti la assoggettabilità ad imposta in Italia del reddito prodotto dal contribuente all'estero, basandosi sull'assunto indimostrato (ed a parere della scrivente non condivisibile) dell'applicabilità dell'art. 19 della Convenzione Italia-Francia.

In difetto dei sopra richiamati requisiti, l'istanza dev'essere dichiarata inammissibile e non può essere esaminata nel merito.

Nondimeno, ai fini della "compliance" pur non costituendo risposta ad interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212/2000 cit., si evidenzia al contribuente quanto segue per opportuna conoscenza.

Ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. 917 del 1986, c.d. TUIR, "soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato". Il successivo articolo 3 stabilisce poi che "l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato".

Pertanto, sulla scorta di tali disposizioni, la retribuzione percepita, come nel caso di specie, da un soggetto residente in Italia presso un datore di lavoro estero per prestazioni rese all'estero, pur qualificabile come reddito prodotto all'estero, è imponibile in Italia.

Inoltre, come noto allo stesso istante, sul piano del diritto internazionale sono previsti accordi bilaterali laddove sul medesimo reddito sussistano due potestà

impositive concorrenti, il che può accadere se un soggetto risulti fiscalmente residente in più Stati ovvero se in essi in ogni caso il soggetto percepisca redditi da assoggettare ad imposta.

Ed in effetti tra Italia e Francia opera la convenzione firmata a Venezia il 5 ottobre 1989 e entrata in vigore il 10 maggio 1992 che regola la ripartizione della potestà impositiva tra il nostro Paese e la Francia per talune imposte. Tuttavia, come recita la rubrica stessa della legge che la approva, trattasi di un accordo finalizzato ad "evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio", sicché il presupposto per la sua applicazione è che si verifichi su un determinato reddito o patrimonio una potestà impositiva esercitata da entrambi gli Stati.

Ciò nel caso di specie evidentemente non si verifica, come risulta indirettamente confermato dal fatto che, come rappresentato dallo stesso istante, "alcuna trattenuta (...) viene effettuata in busta paga" dal Ministero dell'Educazione nazionale francese, e che "tali redditi non sono tassati nel Principato di Monaco".

Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, il reddito in oggetto deve essere assoggettato all'imposta nazionale secondo le regole interne dettate dal TUIR.

Il Capo Ufficio*

***Firma su delega della Direttrice regionale della
Liguria, .**

(firmato digitalmente)